

Verbale di Determinazione

ORIGINALE

Numero	374
Data	21 giugno 2024
Oggetto	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO 2019-2024
Area	ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI
Responsabile	Dott.sa Piazzalunga Monica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione n. 36 del 07.12.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2024/2026;

VISTA la Deliberazione n. 37 del 07.12.2023 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2024/2026;


VISTA la Deliberazione n. 3 del 11.01.2024 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024/2026;

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 02/01/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi;

PRESO ATTO che il Capo IV del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" disciplina lo *status* degli amministratori locali;

VISTO l'articolo 82, comma 8, lettera f) del TUEL, il quale ha introdotto l'indennità di fine mandato spettante al Sindaco alla fine dell'incarico amministrativo;

RICHIAMATO, in particolare, l'articolo 10 del D.M. 119/2000, che ha disposto inoltre che " *a fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con*



una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per i periodi inferiori all'anno”;

CONSIDERATO che tale indennità compete solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto durata superiore ai trenta mesi, ai sensi della L. 296/2006, articolo 1, comma 179 (Legge finanziaria 2007);

DATO ATTO che il Ministero dell'Interno, con circolari n. 5/2000 e n. 4/2006, ha disposto che l'indennità di fine mandato debba essere commisurata all'importo effettivamente corrisposto al sindaco e non all'importo teorico spettante in base al DM 119/2000, e va ridotta proporzionalmente per periodi inferiori all'anno;

APPURATO che il Geom. Matteo Francesco Lebbolo, ha assunto ed esercitato la carica di Sindaco dal 27/05/2019 sino al 09/06/2024 e che, a seguito delle opportune verifiche ed elaborazioni, competono al predetto le indennità di fine mandato come da prospetto agli atti d'ufficio avendo di gran lunga superato i 30 mesi di mandato elettivo;

ACCERTATO che le relative risorse necessarie risultano già accantonate nell'avanzo di amministrazione secondo quanto disposto al punto 5.2 lett. i) del principio contabile 4.2 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

DATO ATTO che in base alla dottrina ed alla prassi di riferimento, il Trattamento di Fine Mandato rientra nella tassazione prevista dal DPR 917/1986 con l'art. 17 (ex 16) comma 1 lettera a), il quale fa rientrare nelle “indennità equipollenti” anche i compensi per cariche elettive prevista dalla lettera

g) dell'art. 50 (ex art. 17) e conseguentemente, deve essere assoggettato a “tassazione separata” come segue (salvo diverso calcolo effettuato in sede di conguaglio dal programma gestionale del personale):

Trattamento Fine Mandato lordo		13.142,69
Deduzione di €. 309,87 per ciascun anno		1.549,37



Trattamento Fine Mandato imponibile		11.593,32

Che ai sensi dell'art. 10.bis del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, i valori corrisposti come "redditi assimilati" a quelli di lavoro dipendenti costituiscono base imponibile agli effetti dell'IRAP e che, pertanto, il Comune dovrà versare l'IRAP nella misura dell'8,5% sugli importi corrisposti pari ad € 1.117,13;

Che invece, l'importo corrisposto non deve essere assoggettato ad addizionali IRPEF comunali nè regionali, come precisato da Circ. Min. Finanze N. 3/1998;

VISTO il parere di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal sottoscritto ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni;


VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del DLgs n. 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento dei controlli interni;

VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il vigente regolamento di contabilità

DETERMINA

- 1) Di disporre, in ottemperanza alle disposizioni di legge, l'impegno e la contestuale liquidazione nei confronti del sindaco geom. Roberto Giuseppe Rossi, del Trattamento di Fine Mandato per l'importo lordo di € 13.142,69 imputando la relativa spesa al capitolo 10/1 "del Bilancio di previsione 2024/2026;




2) Di dare atto che in base alla dottrina ed alla prassi di riferimento il Trattamento di Fine Mandato rientra nella tassazione prevista dal DPR 917/1986 con l'art. 17 (ex 16) comma 1 lettera a), il quale fa rientrare nelle "indennità equipollenti" anche i compensi per cariche elettive prevista dalla lettera

g) dell'art. 50 (ex art. 17) e conseguentemente, deve essere assoggettato a "tassazione separata" come segue:

Trattamento Fine Mandato lordo		13.142,69
Deduzione di €. 309,87 per ciascun anno		1.549,37
Trattamento Fine Mandato imponibile		11.593,32

3) Di dare atto che su tutte le somme corrisposte è dovuta l'IRAP nella misura dell'8,5%, imputando l'importo sul cap. 13 del Bilancio di previsione 2024/2026; mentre non sono dovute addizionali IRPEF regionali nè comunali, ai sensi della Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9.1.1998, n. 3;

4) Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio e sul sito internet comunale sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;



Determinazione

Numero	374
Data	21 giugno 2024
Oggetto	LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI FINE MANDATO 2019-2024
Area	ECONOMICO FINANZIARIO, TRIBUTI

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Dott.sa Piazzalunga Monica
Responsabile dell'Area Economico Finanziario, Tributi

Brusaporto, 21 giugno 2024